DELIBERAZIONE N. 15

CONSIGLIO N. 2 DI DATA 28/02/2024

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA CAPPELLA UNDERGROUND PER LA REALIZZAZIONE DEL PREMIO PER IL MIGLIOR LIBRO DI FANTASCIENZA ITALIANO NELL'AMBITO DEL TRIESTE SCIENCE FICTION. ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE..

		PRESENTI ALLA VOTAZIONE	ASSENTI ALLA VOTAZIONE
	Aventi diritto di voto:		
1.	Caterina Petrillo	X	
2.	Sabrina Strolego	X	
3.	Alberto Aloisio	X	
	Senza diritto di voto:		
	REVISORI DEI CONTI		
1.	Nazzareno Cerini	X	
2.	Antonio Musella	X	
3.	Rodolfo Fiocchi	X	
	CORTE DEI CONTI		
1.	Giuseppe Vella	X	
	IL DIRETTORE GENERALE		
1.	Anna Sirica	X	

SEGRETARIO: Roberta Cecovini

In ordine all'oggetto sopra indicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto di seguito riportato:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'art. 17, comma 2, n. 25) dello Statuto dell'Ente, che rimette alla competenza del Consiglio di Amministrazione "l'approvazione delle convenzioni e degli accordi con Università e con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali";

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio di Amministrazione di data 31 gennaio 2024, n. 3, recante l'approvazione del Piano Triennale di Attività 2024-2026 dell'Ente, in cui si rappresenta l'esigenza di mettere in campo, anche su ampia scala, iniziative volte a rafforzare il posizionamento di Area Science Park e a veicolare messaggi che ne raccontino, attraverso la contaminazione di linguaggi, culture e ambiti di interesse diversi, l'identità e il ruolo nello sviluppo delle attività di ricerca e innovazione, nonché delle infrastrutture scientifiche e tecnologiche dell'Ente, avvicinando in tal modo alla scienza anche un pubblico generalista;

ATTESO che, al fine di soddisfare la suddetta esigenza, Area Science Park ha individuato quale partner esperto per lo svolgimento in collaborazione di iniziative di contaminazione tra diversi linguaggi, nello specifico tra il linguaggio scientifico e quello fantascientifico, il Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive "La Cappella Underground", soggetto organizzatore del "*Trieste Science + Fiction*", festival consolidato a livello internazionale nel settore della fantascienza;

DATO ATTO che La Cappella Underground figura tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di data 5 novembre 2020, n. 86, all'esito di una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata dall'Ente con l'intento dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park stessa, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;

ATTESO che La Cappella Underground è interessata a raggiungere, nell'ambito delle attività del festival "*Trieste Science + Fiction*", pubblici diversi da quelli tradizionalmente legati al mondo della fantascienza e del cinema;

RITENUTO di sancire, attraverso la stipulazione di un atto convenzionale, il raggiungimento di un'intesa con La Cappella Underground, fondata sul comune interesse a sviluppare attività congiunte che sperimentino l'utilizzo di nuovi linguaggi e nuove modalità di racconto per promuovere la ricerca, i risultati scientifici e l'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di favorire la crescita culturale e l'interesse nei confronti della scienza e della letteratura, utilizzando la fantascienza come catalizzatore dell'attenzione;

DATO ATTO che la presente proposta è stata approvata dal Comitato di pianificazione strategica di cui all'art. 14, comma 6, dello Statuto, nella seduta del 14 febbraio 2024 e che verrà ratificata dal

Comitato progetti dell'Ente, istituito con Ordine di servizio interno n. 6/2015, nella prima seduta utile;

PRESA VISIONE del testo dell'accordo di collaborazione tra Area Science Park e La Cappella Underground, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto la progettazione, organizzazione e assegnazione di un Premio letterario, nell'ambito del festival "*Trieste Science + Fiction*", finalizzato a dare un riconoscimento al miglior libro di fantascienza originale, scritto in lingua italiana e pubblicato in prima edizione da una casa editrice italiana nel corso dell'anno 2023;

RITENUTO di adottare il testo del suddetto accordo di collaborazione, dando atto che sarà sottoscritto dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo stesso, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;

RITENUTO, altresì, di designare quale referente dell'attuazione dell'accordo in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del medesimo, la dott.ssa Francesca Iannelli, Portavoce della Presidente;

RITENUTO, infine, di autorizzare i competenti uffici a impegnare l'importo massimo di euro 25.000,00 (IVA inclusa) a valere sul capitolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, Codice progetto 062 - Marketing a sostegno dell'innovazione, per la realizzazione delle attività di cui all'accordo di collaborazione in oggetto a carico di Area Science Park;

SU PROPOSTA della Presidente;

CON VOTO unanime;

DELIBERA

- di adottare il testo dell'accordo di collaborazione tra Area Science Park e La Cappella Underground, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente a oggetto la realizzazione del premio per il miglior libro di fantascienza italiano nell'ambito del "*Trieste Science + Fiction*" festival, dando atto che sarà sottoscritto dalla Presidente prof.ssa Caterina Petrillo, alla quale è data facoltà di apportare modifiche o integrazioni al testo stesso, che dovessero rendersi necessarie in fase di sottoscrizione;
- di designare quale referente dell'attuazione dell'accordo dott.ssa Francesca Iannelli, Portavoce della Presidente;
- di autorizzare i competenti uffici a impegnare l'importo massimo di euro 25.000,00 (IVA inclusa) a valere sul capitolo 1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni, Codice progetto 062 - Marketing a sostegno dell'innovazione, per la realizzazione delle attività di cui all'accordo di collaborazione in oggetto a carico di Area Science Park.

IL SEGRETARIO

Roberta Cecovini

Roberta Cecovini

Firmato digitalmente da Roberta Cecovini
Data: 2024.03.01 14:16:47 +01'00'

LA PRESIDENTE

Caterina Petrillo



Firmato digitalmente da PETRILLO CATERINA
C=IT

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK (di seguito per brevità denominata **"Area Science Park"**), con sede legale a Trieste, Padriciano n. 99, C.F. e P.IVA 00531590321, nella persona della Presidente, prof. Caterina Petrillo, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'Ente

E

CENTRO RICERCHE E SPERIMENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE "LA CAPPELLA UNDERGROUND" (di seguito per brevità denominata **"La Cappella Underground"**), con sede legale a Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 3, C.F. 80016790323 e P.IVA 00556780328, nella persona della Presidente, dott.ssa Chiara Barbo, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di rappresentante legale dell'associazione

di seguito congiuntamente indicate anche come "le Parti" o singolarmente come "la Parte"

PREMESSO CHE

- Area Science Park è un Ente Pubblico Nazionale di Ricerca, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che favorisce e promuove l'innovazione, lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento dei suoi risultati al mercato, lo sviluppo del sistema economico basato sulla ricerca scientifica e tecnologica e sull'innovazione e supporta i processi di creazione di nuove imprese innovative, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministero vigilante;

- nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, Area Science Park promuove e svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica fondamentale e applicata, di trasferimento di conoscenze e tecnologie, di diffusione dell'innovazione verso il tessuto produttivo, di formazione e di promozione in campo industriale; promuove lo sviluppo del proprio Parco scientifico e tecnologico; realizza progetti per lo sviluppo della competitività delle imprese e dei territori basato sull'innovazione; sperimenta, migliora e diffonde le proprie metodologie operative, promuove il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture; definisce, progetta e gestisce piattaforme scientifiche e tecnologiche; instaura relazioni internazionali, specialmente con le limitrofe regioni europee e con i Paesi in via di sviluppo e collabora con istituzioni pubbliche locali, regionali, nazionali, internazionali e con soggetti privati;
- con deliberazione del 31 gennaio 2024, n. 3 il Consiglio di Amministrazione di Area Science Park ha approvato il Piano Triennale di Attività 2024-2026 dell'Ente, in cui si rappresenta l'esigenza di mettere in campo iniziative su ampia scala volte a rafforzare il posizionamento di Area Science Park e a veicolare messaggi che ne raccontino, attraverso la contaminazione di linguaggi, culture e ambiti di interesse diversi, l'identità e il proprio ruolo nello sviluppo di attività di ricerca e innovazione e nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche, avvicinando in tal modo alla scienza anche un pubblico generalista;
- al fine di soddisfare la suddetta esigenza, Area Science Park ha individuato quale partner esperto per lo svolgimento in collaborazione delle suddette iniziative di contaminazione tra diversi linguaggi, nello specifico tra il

linguaggio scientifico e quello fantascientifico, La Cappella Underground, soggetto organizzatore del "*Trieste Science + Fiction*", festival consolidato a livello internazionale nel settore della fantascienza;

- La Cappella Underground figura tra i soggetti iscritti alla *long list* costituita in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente del 5 novembre 2020, n. 86, all'esito di una procedura pubblica permanentemente aperta, adottata dall'Ente con l'intento dotarsi di uno strumento di accelerazione a garanzia dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità, della tempestività, dell'economicità e della pubblicità delle procedure di individuazione di potenziali partner interessati a realizzare iniziative, programmi e progetti, coerenti con la missione di Area Science Park stessa, in partenariato o in collaborazione con quest'ultima, nel rispetto dei principi espressamente previsti dall'ordinamento nazionale ed eurounionale di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza e a tutela della legalità;
- nel febbraio 1969 La Cappella Underground, nata nel 1968, si è dotata di una sezione cinematografica con l'intento di divulgare la cultura del cinema attraverso la proposta di film di alta qualità culturale, indipendenti, internazionali e di stampo alternativo e a decorrere dall'anno 2000 ha organizzato, con cadenza annuale, il festival "*Trieste Science + Fiction*";
- il programma del suddetto festival comprende una sezione realizzata in collaborazione con centri scientifici di eccellenza di livello internazionale, denominata "*Mondofuturo*", dedicata all'esplorazione dei cortocircuiti tra scienza e fantascienza;

- più precisamente, "*Mondofuturo*" propone proiezioni a tema scientifico, incontri aperti al pubblico, *masterclass* e *performance* dal vivo, con l'obiettivo di costruire un ponte ideale tra fantasia e possibilità concrete, attraverso interrogativi e riflessioni, in compagnia di scienziati di fama assoluta, con particolare riferimento ai settori della matematica, della fisica, dell'astrofisica, delle neuroscienze, della biologia e dell'ingegneria genetica, e affronta tematiche che vanno dall'evoluzione dei linguaggi nella produzione di *science-fiction* alle mutazioni correlate ai *new media* e alle nuove tecnologie;
- La Cappella Underground è interessata a raggiungere, nell'ambito delle attività del festival, pubblici diversi da quelli tradizionalmente legati al mondo della fantascienza e del cinema;
- è nel contesto dinanzi descritto che Area Science Park e La Cappella Underground hanno convenuto di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato allo sviluppo di attività congiunte che sperimentino l'utilizzo di nuovi linguaggi e nuove modalità di racconto per promuovere la ricerca, i risultati scientifici e l'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di favorire la crescita culturale e l'interesse nei confronti della scienza e della letteratura, utilizzando la fantascienza come catalizzatore dell'attenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI PATTUISCONO QUANTO DI SEGUITO

Articolo 1

Valore delle premesse

1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto della collaborazione

1. Il presente accordo ha a oggetto la realizzazione di attività congiunte e, in particolare, la progettazione, organizzazione e assegnazione di un Premio letterario, nell'ambito del festival "*Trieste Science + Fiction*", finalizzato a dare un riconoscimento al miglior libro di fantascienza originale, scritto in lingua italiana e pubblicato in prima edizione da una casa editrice italiana nel corso dell'anno 2023.

Articolo 3

Impegni delle Parti e modalità della collaborazione

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a svolgere congiuntamente le seguenti attività realizzative del *"Premio per il miglior libro di Fantascienza"*:
 a) redazione dell'avviso per la raccolta delle candidature di libri;
 b) promozione dell'avviso presso le case editrici che pubblicano singoli libri o collane di fantascienza;
 c) scelta dei giurati e formulazione degli inviti ufficiali;
 d) attività di promozione, comunicazione e stampa del premio;
 e) attività di segreteria organizzativa;
 f) realizzazione del premio per il vincitore (o dei premi per i vincitori nel caso in cui ce ne fosse più di uno);
 g) organizzazione e realizzazione della cerimonia di premiazione.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a collaborare nello svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo coinvolgendo e indicando ciascuna,

per quanto di competenza, le risorse umane e le strutture più idonee allo svolgimento delle attività stesse.

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a reperire particolari professionalità, anche esterne, funzionali ad attività specifiche, qualora reputato necessario e, in particolare, per formare la giuria incaricata di stilare la rosa dei finalisti e di scegliere il libro vincitore.

4. Qualora la realizzazione delle attività di cui al comma 1 del presente articolo preveda prestazioni da eseguirsi da parte di terzi, Area Science Park deve agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici, qualora non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico *vs*. pubblico o pubblico *vs*. privato disciplinate dalla legge.

5. Il presente accordo non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi; previo invio di un'informativa alle parti coinvolte

6. Nessuna Parte può trasferire i propri diritti o delegare le proprie obbligazioni discendenti dal presente accordo a terze parti senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte; tale consenso non può essere irragionevolmente negato.

7. Nessuna delle Parti può assumere o creare obbligazioni per conto dell'altra né fare dichiarazioni o fornire garanzie a nome dell'altra diverse da quelle autorizzate.

Articolo 4

Oneri finanziari

1. Le Parti danno atto che l'esecuzione del presente accordo non implica

alcun trasferimento di denaro a qualsiasi titolo tra esse, in quanto nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo ciascuna utilizzerà personale e strutture di propria appartenenza.

2. Coerentemente con la previsione del comma 1 del presente articolo, ciascuna Parte si impegna a sostenere i costi di esecuzione delle attività previste a proprio carico dal presente accordo.

Articolo 5

Referenti dell'attuazione dell'accordo

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo le Parti designano quali referenti:
 - per Area Science Park: XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - per La Cappella Underground: Francesco Ruzzier.
2. I referenti hanno il compito di:
 - mantenere informata la struttura di appartenenza sull'andamento delle attività di cui al presente accordo;
 - attivarsi tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente accordo, verificandone periodicamente la realizzazione;
 - adoperarsi per rendere disponibili i mezzi ritenuti necessari per l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a far sì che tutti i dati personali e di contatto del personale coinvolto nella stipulazione e attuazione del presente accordo e comunque tutti i dati personali di cui ciascuna di esse entrerà in possesso

nelle fasi di stipulazione e di attuazione del presente atto convenzionale siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concludere e di dare esecuzione a esso, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
4. I dati di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure degli artt. 44 e ss. Del GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. Del GDPR, e in particolare le

clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "*Standard Contractual Clauses*").

5. Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park e de La Cappella Underground nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, *social media* e altri mezzi di comunicazione.
6. I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui al presente accordo e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
7. Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli artt. Da 15 a 21 del GDPR.
8. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e La Cappella Underground di Trieste sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e info@lacappellaunderground.org .
9. Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare il presente accordo, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

10. Qualora la realizzazione delle attività di cui al presente accordo comporti il trattamento da parte di una delle Parti di dati personali di interessati di cui è Titolare l'altra Parte ovvero di dati personali raccolti da entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a determinare con separato atto le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, in qualità di titolari autonomi, responsabili ovvero contitolari del trattamento.

Articolo 7

Iniziative di comunicazione

1. Le Parti convengono di garantire un'adeguata visibilità al presente accordo e alle iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie del presente accordo, nonchè delle attività intraprese o realizzate sulla base di esso, che dovranno essere previamente concordate tra le Parti.
2. In ogni opera o scritto, nonché nel materiale promozionale e nelle attività divulgative riguardanti il presente accordo deve essere menzionato l'intervento di entrambe le Parti, facendo uso dei relativi loghi e segni distintivi, nonché dell'immagine del festival "*Trieste Science + Fiction*", ove possibile.

Articolo 8

Coperture assicurative

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose, dei quali siano eventualmente tenute a rispondere, sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale dedicato alla realizzazione delle attività di cui al presente accordo.

2. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo presso la sede dell'altra Parte, ciascuna Parte si impegna a segnalare tempestivamente all'altra l'evento, affinché possa avviare le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro).

Articolo 9

Sicurezza

1. Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività di cui al presente accordo come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula del medesimo. Si impegnano, pertanto, fin d'ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle suddette attività. Ai fini del presente articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come "lavoratore" o "lavoratori".
2. Le attività di cui al presente accordo contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla Sede dell'altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell'altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d'opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si fa carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).
3. I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al

presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008.

4. Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall'attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:
 a) valutazione dei rischi per le rispettive attività;
 b) sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
 c) informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
 d) fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Articolo 10

Durata

1. Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni decorrenti a far data dall'ultima sottoscrizione digitale, con possibilità di rinnovo, da formalizzare con scambio di comunicazioni inviate a mezzo PEC prima della scadenza.

Articolo 11

Recesso e risoluzione

1. Qualora l'attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse delle Parti, è in loro facoltà recedere per giusta causa con

comunicazione inviata all'altra Parte a mezzo PEC.

2. Parimenti e con le stesse modalità, ciascuna Parte si riserva il diritto di recedere nel caso di inattività protratta o di inadempimento di un qualsiasi impegno assunto dall'altra Parte con il presente accordo. In tale ipotesi, la Parte che subisce l'inadempimento potrà invitare la Parte inadempiente, a mezzo PEC, a porre rimedio all'inadempimento nel termine di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali l'accordo si intenderà risolto.
3. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, per mutuo consenso risultante da atto scritto.
4. Le Parti convengono fin d'ora che il recesso di una di esse, per qualsivoglia causa intervenuto, non dà diritto all'altra Parte di ottenere alcun risarcimento del danno o di avanzare alcuna pretesa economica.

Articolo 12

Responsabilità amministrativa e clausola di legalità

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee a evitare la commissione di reati e illeciti.
2. Le Parti con il loro personale e i loro collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a uniformarsi al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e al Codice di Comportamento dei Dipendenti in vigore presso Area Science Park, in quanto applicabili ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'espletamento delle attività di cui al presente accordo.

3. Le Parti convengono inoltre che costituisce motivo di risoluzione del presente accordo per inadempienza il verificarsi a carico di una delle Parti di una delle seguenti fattispecie:

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- mancato rispetto dei minimi salariali e delle altre clausole del contratto collettivo delle categorie interessate dal presente accordo, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei propri prestatori di lavoro;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza.

4. Nelle ipotesi sopra indicate il presente accordo sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Salvo ove diversamente previsto, ogni comunicazione da effettuarsi sulla base del presente accordo sarà ritenuta valida solo se effettuata mediante PEC ai seguenti indirizzi:

- Area Science Park: protocollo@pec.areasciencepark.it
- La Cappella Underground: lacappellaunderground@pec.it

o all'eventuale diverso indirizzo PEC o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra.

Articolo 14

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano ed

europeo, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

2. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente accordo, che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi, e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto di collaborazione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma 2 del presente articolo, ogni eventuale controversia tra le Parti relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente atto convenzionale, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta all'autorità giudiziaria del Foro di Trieste.

Articolo 15

Disposizioni finali

1. Il presente accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo di comune accordo formalizzato a mezzo scambio di PEC.
2. Anche qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni conservano pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione in questione distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente accordo. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti e obblighi nel contesto della nuova situazione.

3. Il presente accordo è disciplinato in via esclusiva dal diritto italiano, alle cui disposizioni si rinvia per tutto quanto qui non espressamente disposto.

Articolo 16

Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente accordo costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
2. Nessuna spesa deriva dal presente accordo.
3. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131.
4. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park

La Presidente, prof. Caterina Petrillo

Per Centro Ricerche e Sperimentazioni Cinematografiche e Audiovisive "La Cappella Underground"

La Presidente, dott.ssa Chiara Barbo

Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.